

STATUTO

Associazione Nazionale Esperti e Addetti della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

TITOLO I

(Costituzione e scopi)

Articolo 1

Si costituisce, sotto forma di Organizzazione non Lucrativa di Utilità sociale, un'associazione professionale denominata "Associazione Nazionale Esperti e Addetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" abbreviata in "ANEAS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale a Lamezia Terme (CZ) in via A. Mantegna n. 38.

La variazione della sede legale non comporta modifiche allo Statuto.

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e all'estero. L'associazione potrà aprire sedi operative e amministrative su tutto il territorio nazionale e all'estero. Eventuali sedi amministrative e operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del consiglio direttivo. La gestione delle sedi operative potrà essere assegnata ad un responsabile nominato dal consiglio direttivo e scelto anche tra i non soci. L'incarico di responsabile della sede operativa potrà essere anche a titolo gratuito con il solo eventuale rimborso delle spese documentate e del chilometraggio auto secondo tariffe vigenti.



Il trasferimento della sede legale e delle eventuali sedi operative e amministrative saranno deliberate dall'assemblea dei Soci.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Articolo 4

L'associazione è costituita nel rispetto della legge n. 4 del 14/01/2013, ha carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, perseguendo il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. L'associazione professionale promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Articolo 5

1. L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge di studiare e divulgare la legislazione, i sistemi, i metodi e le tecniche per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di



lavoro, nonché di igiene degli alimenti contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione sociale di tali tematiche, nel rispetto delle direttive Nazionali e Comunitarie, senza limitazioni territoriali e temporali, per evitare o ridurre gli eventi infortunistici e le malattie professionali. Il raggiungimento dello scopo dell'Associazione viene perseguito attraverso l'attuazione e la promozione delle seguenti attività: individuazione e studio dei fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro; individuazione, sviluppo e diffusione delle misure necessarie per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro con la ricerca e lo studio di tematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro e l'igiene degli alimenti prevedendo anche la pubblicazione dei risultati; realizzazione di iniziative, incontri e attività formative per migliorare il grado di istruzione dei lavoratori, dei professionisti e dei cittadini; formazione extra scolastica delle persone, al fine di permettere la crescita intellettuale dell'individuo e lo sviluppo della sua personalità complessiva; attuazione e sostegno delle iniziative che sono principalmente dirette allo sviluppo della cultura al fine di favorire e promuovere un'ampia aggregazione sociale; corsi finanziati dal FSE post-qualifica/post-diploma/post-laurea, Regionali e Provinciali, Corsi di qualifica e aziendali, Corsi di formazione individuali, Corsi di formazione continua, corsi di formazione a distanza e-learning, corsi di alta specializzazione, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e attività formative per favorire



l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e adulti, per qualificare coloro che già lavorano, per aggiornare il personale delle aziende e i liberi professionisti.

2. Per raggiungere il proprio scopo inoltre l'associazione potrà svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sociale; promuovere, organizzare e partecipare attivamente a saloni, mostre, rassegne e manifestazioni simili; organizzare incontri o corsi di informazione e di formazione, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'igiene degli alimenti; creare e gestire un sito internet con accesso parzialmente riservato ai Soci e non Soci, e strumenti multimediali affini che trattino la materia di igiene e sicurezza del lavoro; editare e pubblicare la rivista dell'Associazione o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione; editare e pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché editare, pubblicare e curare la stampa di fascicoli tecnici e informativi, manuali, volumi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo; realizzare e distribuire propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento dello scopo sociale; ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguiti i medesimi scopi.

Inoltre l'associazione può svolgere, unitamente all'attività culturale di settore, anche attività secondarie di carattere commerciale



volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite

l'esecuzione di attività autorizzate come:

- Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per

la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture uti-

lizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito

dei propri scopi istituzionali;

- Collaborare con i mezzi mediatici;

interessare il mondo della scuola e tutte le attività di pubblicazio-

ne e promozione editoriale;

- Svolgere attività di ricerca, di studio d'informazione e di quali-

ficazione;

- Si propone di promuovere, organizzare e gestire iniziative conve-

gnistiche - congressuali aventi a contenuto le attività di cui sopra;

- L'Associazione opera anche nel quadro dei poteri e delle normative

degli Enti locali territoriali (Comuni e Province), delle Regioni,

dello Stato e delle Comunità extranazionali, con particolare riferi-

mento agli Organi della Comunità Europea, in stretto rapporto con tali

Enti ed ha tra i suoi fini quello di favorire la reciproca integra-

zione;

- Sviluppare tutte quelle iniziative di collaborazioni con enti ed

aziende e quant'altro, sia necessario a sostenere e sviluppare una

nuova cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in modo

da diffonderla a tutti i livelli;

- Promuovere ed organizzare ogni forma di Volontariato, nell'ambito

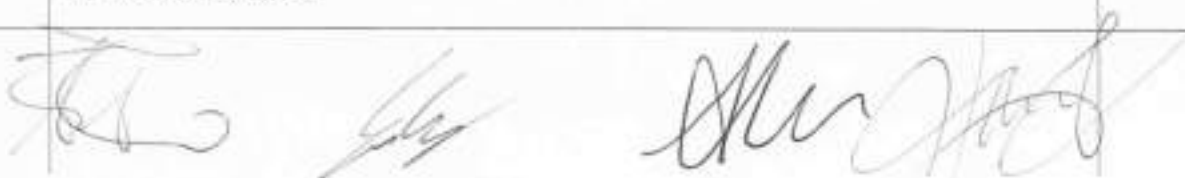
delle finalità di cui all'art. 4;



Three handwritten signatures are visible at the bottom of the page.

3. Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare e/o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare e/o aderire ad organismi, movimenti o associazioni, scuole, università, enti di ricerca coi quali ritenga avere collegamenti. Promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi, tramite una procedura di convenzionamento che ne prevede le modalità operative ed amministrative, secondo le normative vigenti nonché di qualità. L'associazione svolge direttamente le attività formative e di aggiornamento oppure si può avvalere delle succitate strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione. Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente.

4. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, aziende, società, associazioni, fondazioni, enti, professionisti ed enti locali, quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, Comunità Montane, Enti Parco, nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori esterni (società, liberi professionisti ecc.) o di soci per il raggiungimento dei propri fini sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.



5. E' fatto divieto di distribuire utili ai soci, anche indirettamente, e destinare gli utili ed avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. E' altresì vietato cedere beni e/o prestare servizi a condizioni più favorevoli ai soci.

6. Per le cariche Sociali non è dovuto alcun compenso. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, anche determinate in modo forfetario, dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri e dal Tesoriere, per la partecipazione alle riunioni, per le attività di rappresentanza o per altri particolari incarichi e attività. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri o ai Soci ai quali sono attribuiti dal Consiglio Direttivo particolari incarichi (quali ad esempio la direzione di corsi o convegni, la direzione e redazione di periodici e di pubblicazioni, la direzione di commissioni, la partecipazione a comitati scientifici, ecc.) sono riconosciuti gli eventuali compensi, nei limiti di cui al DPR 645/94 e della Legge 336/95 s.m.i., con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono attribuiti.

Articolo 6

L'associazione professionale pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 4 del 14/01/2013, osservando anche le prescrizioni di cui



all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Il rappresentante legale dell'associazione professionale garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel proprio sito web.

L'associazione assicura la presenza di proprie sedi in almeno tre regioni sul territorio nazionale, un elenco degli iscritti aggiornato annualmente, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta, garanzie a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 4 della legge n. 4 del 14/01/2013. L'associazione professionale adotta un proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e relativo al settore di competenza. L'associazione professionale può promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Le attività professionali sono identificate in:

- responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione;
- consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti;
- formatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti;



- istruttori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- lead auditor e auditor di sistemi di gestione per la sicurezza;



Con un apposito regolamento, parte integrante del presente statuto, viene definito il sistema di attestazione per ciascuna professione (titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, obbligo di aggiornamento professionale costante ecc.). A tutti i soci iscritti nel registro nazionale dei professionisti verrà rilasciata una tessera personale in cui sono riportati i dati anagrafici del professionista, il numero di iscrizione all'associazione e la relativa attività professionale. Inoltre su richiesta verrà consegnato un timbro riportante oltre al nome dell'associazione, il nominativo del socio, il numero di iscrizione e l'attività professionale.

All'associazione professionale potranno aderire coloro che svolgono la propria attività lavorativa e professionale esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'igiene degli alimenti. L'associazione persegue lo scopo di migliorare e valorizzare le competenze degli associati, nonché tutelare e difendere i loro interessi.

L'associazione professionale ANEAS:

1. Promuove la formazione permanente dei propri associati;

[Handwritten signatures]

2. Potrà rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità
del proprio rappresentante legale:

- un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- un'attestazione relativa ai requisiti necessari alla partecipazione alla associazione stessa;
- un'attestazione relativa agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- un'attestazione relativa alle garanzie fornite dall'associazione all'utente;
- un'attestazione relativa all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- un'attestazione relativa all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

La validità delle succitate attestazioni ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale. Il professionista iscritto ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Viene istituito il registro nazionale dei professionisti iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito internet dell'associazione ed inviato alle autorità competenti.

TITOLO II

(I Soci dell'Associazione)

Articolo 7

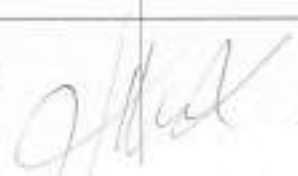
Nell'Associazione sono presenti quattro categorie di soci:

1. Soci fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci juniores;
4. Soci onorari;
5. Soci sostenitori;
6. Soci volontari.

I soci che hanno originato il primo nucleo costitutivo vengono definiti "Soci Fondatori" e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Essi hanno comunque gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Sono "Soci Ordinari" le persone fisiche e giuridiche che facendone richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con tutti i diritti e doveri che ciò comporta. I soci ordinari, qualora ne abbiano titolo, possono iscriversi al registro di una o più specifiche attività professionali di cui all'art. 6 del presente statuto e del relativo regolamento.

Gli aderenti, con età inferiore ai diciotto anni, sono inseriti nella speciale categoria dei "Soci Juniores" e non hanno diritto di voto.

Con il compimento della maggiore età essi acquisiscono gli stessi diritti e i medesimi doveri dei soci ordinari. Sono "Soci Onorari" coloro che hanno acquisito particolari meriti nell'ambito dell'oggetto sociale, e che abbiano apportato un contributo morale e/o materiale



nell'Associazione. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Al pari dei soci ordinari, hanno diritto di voto. Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci sostenitori coloro che sono ammessi perché dimostrano interesse agli scopi dell'Associazione, senza la volontà di impegnarsi nelle fasi attive delle iniziative deliberate, e che intendono sostenere l'associazione solo sotto il profilo finanziario.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto nelle assemblee, non possono essere eletti nel consiglio direttivo, non fruiscono completamente delle attività dell'associazione e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, corsi di formazione, seminari, convegni e simili.

Sono soci volontari coloro che, per propria volontà, partecipano alle attività liberamente dando un proprio contributo in termini di tempo, senza sostentamento finanziario, perseguendo, in collaborazione con gli associati, gli obiettivi prefissati dall'Associazione stessa.

I soci volontari non hanno diritto di voto nelle assemblee, non possono essere eletti nel consiglio direttivo, non fruiscono completamente delle attività dell'associazione e non pagano alcun contributo.

E' ammessa la possibilità di voto per delega purché il delegante e il delegato siano soci ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni partecipante all'assemblea non può avere più di una delega.






Articolo 8

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

Articolo 9

Per diventare socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo stesso. Sull'ammissione dei soci, il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo non necessitano di motivazioni e sono appellabili entro 30 gg al Collegio dei Probiviri i quali devono decidere entro i 30 gg successivi. Le decisioni del Collegio sono motivate ed inappellabili. L'iscrizione è annuale a valere per l'intero anno solare.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la qualità di socio si perde:

1. Quando comunicano il recesso al presidente dell'Associazione, senza rivalse né oneri;
2. Per esclusione in seguito al mancato versamento della quota associativa annua entro 1 mese dall'inizio del nuovo anno associativo;
3. Per espulsione in seguito a comportamento pregiudizievole agli scopi, allo Statuto o al patrimonio dell'associazione.



Four handwritten signatures are present at the bottom of the page, corresponding to the official stamp above them.

Il Consiglio Direttivo decide sulla espulsione del socio con le stesse modalità previste all'articolo 9. Ai soci che perdono tale qualità, per qualsiasi causa, non è dovuto alcun rimborso in denaro delle quote sottoscritte.

Articolo 11

Solo i soci, con almeno tre anni di anzianità, possono essere eletti negli organismi direttivi tranne il primo nucleo, che sarà costituito dai soci fondatori. I soci che ne hanno i requisiti potranno essere chiamati a svolgere anche attività di collaborazione retribuita secondo criteri stabiliti da appositi regolamenti o da convenzioni all'uopo stipulate.

I soci che hanno diritto al voto sono tenuti:

- Al pagamento della quota associativa;
- All'osservanza del presente statuto, codice deontologico, carta dei valori, codice etico e tutti i regolamenti e deliberazioni emanati dall'associazione;

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Assemblea,
- pagare la rispettiva quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo (ad esclusione dei soci fondatori, sostenitori e volontari).

Tutti i soci hanno diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea (ad esclusione dei soci sostenitori e volontari);



- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organismi sociali eventuali osservazioni ed indicazioni inerenti la gestione sociale e le possibili attività da svolgere (ad esclusione dei soci sostenitori e volontari);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, dai gruppi di lavoro o comitati o commissioni.

TITOLO III

(Organi dell'Associazione)

Articolo 12

Sono organi direttivi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- il Vicepresidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Sono organi di controllo dell'Associazione:

- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- il Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico, se nominato.

non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi;

- Comitato tecnico-scientifico;
- Comitato tecnico per la formazione permanente;
- Comitato di garanzia e tutela;
- Organismo di vigilanza (D.Lgs. 231/01 s.m.i.).

TITOLO IV

(Assemblea dei soci)

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria dei soci si convoca almeno una volta all'anno.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di 1/3

dei soci aventi diritto al voto o dal Consiglio Direttivo per delibe-

rare sulla modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo sullo scio-

oglimento dell'Associazione ed ogni qualvolta si ritenga opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepre-

sidente. In assenza di ambedue la maggioranza dell'Assemblea elegge

chi deve presiederla.

Il Segretario ne cura la verbalizzazione. Il verbale dopo essere sta-

to letto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

1. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente

costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei

soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente

qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La delibera si intende

approvata quando ottiene il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti.

2. Per modificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione e

per sciogliere l'Associazione e nominare i liquidatori, per la vali-

dità della seduta è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci e per la

validità della delibera, il voto favorevole del 50% +1 dei presenti

sia nella prima che nelle successive convocazioni.

3. Non sono ammessi voti per corrispondenza.



4. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza. Le decisioni dell'Assemblea avvengono normalmente con voto palese.

5. La convocazione deve avvenire tramite annuncio scritto da esporsi 8 gg prima presso la sede sociale e diffusa tramite mezzi informatici almeno 5 gg, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui deve avvenire. In casi d'urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della riunione.

6. Per ciò che riguarda l'elezione delle cariche sociali provvederà l'Assemblea in base a quanto predisposto dall'apposito articolo.

Articolo 15

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti poteri:

- determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina dei soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale compenso da corrispondere al Presidente e ai membri degli organi sociali;



- ratificare o meno gli atti di sua competenza posti in essere dal consiglio Direttivo in situazioni di urgenza;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

TITOLO V

(Il Consiglio Direttivo Nazionale)

Articolo 16

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che è eletto dall'assemblea dei soci e che ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero di consiglieri che da 1 a 9 sono eletti dall'assemblea.

Esso è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta del consiglio direttivo, di 2/3 dei soci o dal Collegio dei revisori Contabili o dal revisore Unico, se nominati.

La convocazione deve avvenire tramite annuncio scritto da esporsi 8 gg prima presso la sede sociale e diffusa tramite mezzi informatici almeno 5 gg, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui deve avvenire. In casi d'urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. A parità dei voti prevale il voto del presidente. Delle sedute viene



redatto apposito verbale che viene letto e approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, dopo l'elezione, provvede, nel suo seno, alla nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti. Almeno 1/3 dei suoi componenti è riservato ai soci fondatori, se ne fanno richiesta, mentre i rimanenti componenti possono essere nominati tra tutti i soci iscritti con diritto di voto.

Articolo 17

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di:

1. promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento dei propri scopi nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
2. controllare l'applicazione dello Statuto e delle norme emanate all'interno dell'Associazione;
3. deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci e proporre all'Assemblea le nomine dei soci onorari;
4. deliberare sui provvedimenti disciplinari di sua competenza (decadenza dei dirigenti);
5. determinare l'ammontare della quota associativa annuale da corrispondere da parte dei soci;
6. proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo o lo scioglimento dell'Associazione;

7. assumere, licenziare e amministrare il personale dipendente;
8. adottare ogni altro provvedimento non espressamente riservato all'Assemblea dei soci;
9. deliberare in caso di urgenza su questioni di competenza dell'Assemblea dei soci da sottoporre successivamente a ratifica di quest'ultima;
10. formulare i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
11. amministrare i proventi dell'associazione e predisporre annualmente i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;
12. nominare il coordinatore di gruppi di studio e lavoro per ogni settore;
13. nominare delegati o fiduciari locali in Italia e all'estero;
14. nominare figure professionali utili all'attività dell'associazione (es. addetti stampa, responsabile marketing, webmaster ecc.)

Qualora un componente del consiglio direttivo nazionale, compreso il presidente ed il segretario generale, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali degli organismi per tre volte consecutive è facoltà dei componenti rimanenti del consiglio direttivo nazionale procedere alla sostituzione.

TITOLO VI

(Il Presidente e gli altri organi monocratici)

Articolo 18

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea dei soci e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Ha dunque, la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha uso della firma sociale. Esso convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e ne cura il regolare funzionamento. Per conto dell'Associazione inoltre può, aprire e movimentare conti correnti e con delibera del Consiglio direttivo può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiede fidejussioni, mutui ipotecari, leasing e affidamenti bancari. Il Presidente può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 19

Il Vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il presidente, nell'esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso. Il vicepresidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Segretario Generale è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo



[Four handwritten signatures are visible at the bottom of the page.]

nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e vigila sul funzionamento della Segreteria. Il Segretario cura la tenuta di libri dei Verbali delle Assemblies e del Consiglio Direttivo. Il segretario generale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 21

Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dovrà occuparsi della gestione della Cassa e della Contabilità dell'Associazione. Tiene i libri contabili, redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni del Consiglio direttivo, prepara i bilanci annuali che debbono essere depositati, presso la sede dell'Associazione, nei trenta giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. L'incarico di Tesoriere può essere affidato al Segretario. Il tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

TITOLO VII

(Il Collegio dei Proibiviri)

Articolo 22

Il Collegio dei Proibiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea dei soci tra soci che non siano membri di alcun organismo direttivo e si rinnova ogni quattro anni in occasione delle elezioni del Consiglio direttivo. I membri possono essere rieletti. Spetta ai Proibiviri (se nominati) oltre alla decisione definitiva

dell'esclusione del socio anche il potere di dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all'Associazione. Al Collegio dei Probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali e il verdetto è motivato e inappellabile. Se il collegio dei probiviri non viene nominato, tutte le succitate attività vengono demandate agli altri membri che costituiscono il consiglio direttivo nazionale. I soci con l'Accettazione dello Statuto, si impegnano all'accettazione delle decisioni del Collegio dei Probiviri o in assenza delle decisioni prese dagli'altri membri che costituiscono il consiglio direttivo nazionale.

TITOLO VIII

(Il Collegio dei Revisori Contabili)

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra non soci e svolge funzioni di:

- Controllare l'amministrazione dell'Associazione;
- Accertare la regolare tenuta della contabilità;
- Verificare alla fine di ogni anno il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e redigere la relazione per l'Assemblea dei soci.

Esso durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina nel suo seno il Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un revisore Contabile Unico.

TITOLO IX

(Il Comitato Tecnico Scientifico)

Articolo 24

I membri del comitato tecnico sono nominati mediante l'istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica due anni e possono essere nominati nuovamente. I membri del comitato possono essere scelti anche tra i non associati. Il comitato tecnico ha il compito di :

- Studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, seminari, convegni e quanto altro organizzato dall'associazione;
- Collaborare con gli altri organi dell'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Realizza progetti di natura tecnico-scientifica, svolge attività di consulenza e/o pareri su specifici argomenti.

Tutte le delibere del comitato tecnico dovranno essere sottoposto al consiglio direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato stesso. Il consiglio direttivo potrà dare attuazione o meno alle delibere del comitato tecnico. Il comitato tecnico è presieduto dal presidente dell'associazione e in sua assenza da un suo delegato e si compone da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri. L'incarico di membro del comitato tecnico potrà essere anche a titolo gratuito. Attualmente il comitato tecnico risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente. Ai membri del comitato tecnico-scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati e



preventivamente autorizzati. Il comitato tecnico-scientifico sarà do-
tato di un regolamento interno. Il funzionamento di tale organismo è
deliberato dal consiglio direttivo sentito il parere dei responsabi-
li.

TITOLO X

(Il Comitato Tecnico per la formazione permanente)

Articolo 25

I membri del comitato tecnico per la formazione permanente sono nominati mediante l'istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica due anni e possono essere nominati nuovamente. I membri del comitato possono essere scelti anche tra i non associati.

Il comitato tecnico per la formazione ha il compito di :

- Studiare e redigere i programmi relativi alla formazione permanente degli associati;
- Collaborare con gli altri organi dell'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Svolge attività di pareri su specifici argomenti inerenti la formazione.

Tutte le delibere del comitato tecnico per la formazione permanente dovranno essere sottoposto al consiglio direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato stesso. Il consiglio direttivo potrà dare attuazione o meno alle delibere del comitato tecnico per la formazione permanente. Il comitato tecnico è presieduto dal presidente dell'associazione e in sua assenza da un suo delegato e si compone da un minimo di due ad un massimo di dieci mem-

bri. L'incarico di membro del comitato tecnico per la formazione permanente potrà essere anche a titolo gratuito. Attualmente il comitato tecnico per la formazione permanente risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente se attivato. Ai membri del comitato per la formazione permanente può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati e preventivamente autorizzati. Il comitato per la formazione permanente sarà dotato di un regolamento interno. Il funzionamento di tale organismo è deliberato dal consiglio direttivo sentito il parere dei responsabili.

TITOLO XI

(Il Comitato di garanzia e tutela)

Articolo 26

I membri del comitato di garanzia e tutela sono nominati mediante l'istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica due anni e possono essere nominati nuovamente. I membri del comitato possono essere scelti anche tra i non associati.

Tutte le delibere del comitato dovranno essere sottoposte al consiglio direttivo al quale saranno inviate entro 7 giorni dalla riunione del comitato stesso. Il consiglio direttivo potrà dare attuazione o meno alle delibere del comitato tecnico. L'incarico di membro del comitato di garanzia e tutela potrà essere anche a titolo gratuito. Attualmente il comitato di garanzia e tutela risulta essere senza nomine che verranno effettuate successivamente. Ai membri del comitato può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito

di specifici incarichi assegnati e preventivamente autorizzati. Il comitato di garanzia e tutela sarà dotato di un regolamento interno. Il funzionamento di tale organismo è deliberato dal consiglio direttivo sentito il parere dei responsabili.

TITOLO XII

(Organismo di vigilanza)

Articolo 27

I membri dell'organismo di vigilanza sono nominati mediante l'istituto della cooptazione dal consiglio direttivo e durano in carica due anni e possono essere nominati nuovamente. I membri dell'organismo di vigilanza possono essere scelti anche tra i non associati.

L'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà essere anche a titolo gratuito. Ai membri dell'organismo di vigilanza può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati e preventivamente autorizzati. L'organismo di vigilanza sarà dotato di un regolamento interno. Il funzionamento di tale organismo è deliberato dal consiglio direttivo sentito il parere dei responsabili.

TITOLO XIII

(Decadenza, impedimento e dimissioni dei membri degli organismi dirigenziali)

Articolo 28

Al pari dei soci, ciascun membro degli organismi dirigenziali può decadere dal suo incarico con delibera del Consiglio Direttivo, in se-



guito a comportamenti pregiudizievoli agli scopi, allo Statuto o al patrimonio dell'Associazione. Costituisce inoltre motivo di decadenza l'assenza immotivata per quattro sedute consecutive. In tali casi, ma anche nei casi di dimissioni o impedimento permanente, si provvede alla surroga degli stessi con la nomina del primo socio non eletto nelle votazioni precedenti inerenti il proprio ufficio. In caso di esaurimento della graduatoria si procederà a nuove elezioni. Nel caso di impedimento temporaneo si procederà alla surroga temporanea con le modalità di cui sopra.

TITOLO XIV

(Chiusura dell'esercizio)

Articolo 29

L'associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre, data in cui deve essere predisposto il bilancio.

Articolo 30

Entro e non oltre 120 gg dalla data di chiusura di esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo va approvato nello stesso termine dell'approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO XV

(Patrimonio dell'Associazione)

Articolo 31

Il patrimonio di cui si può avvalere l'Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, è costituito:



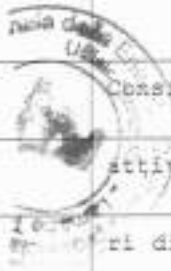
- dalle quote sociali d'iscrizione deliberate dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- da contributi e sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- da contributi ed erogazioni da parte dei privati;
- da entrate derivanti da contratti;
- da entrate derivanti da convenzioni;
- da ogni bene mobile ed immobile che diverrà proprietà dell'Associazione e dalle rendite prodotte eventualmente da questi;
- da erogazioni liberali di qualsiasi natura di cui all'art. 13 del D.L. 460/97, successive modifiche ed integrazioni che disciplina le ONLUS;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse con quelle statutarie;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali eventi e sottoscrizioni;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;
- ogni altro tipo di entrata.



TITOLO XVI

(Regolamenti)

Articolo 32



Consiglio Direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per le attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività, per i diversi gruppi di lavoro, per disciplinare determinate procedure ed eventuali prestazioni di servizi da parte dei soci o di altri soggetti esterni.

TITOLO XVII

(Scioglimento dell'Associazione)

Articolo 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 14/2 del presente Statuto; l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO XVIII

(LOGO dell'Associazione)

A N E A S**Associazione Nazionale Esperti ed Addetti
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro**

Articolo 34

Su delibera del Consiglio Direttivo il logo può essere depositato presso gli organi preposti al fine di tutelarlo secondo la normativa vigente.

TITOLO XIX

(Norme di rinvio)

Articolo 35

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento al codice Civile ed alle altre norme in materia.

Articolo 36

(Disposizioni generali)

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbligati e vincolanti sia per gli associati, sia per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del consiglio direttivo. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l'associazione e i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi (compresi fra di essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione), relativamente all'interpretazione del presente statuto e dei regolamenti, dovrà essere regolata da un Collegio Arbitrale. Il collegio sarà composto da tre arbitri amici dell'associazione da nominarsi di comune accordo tra i contendenti. Detti arbitri decideranno secondo equità ex bono et aequo e senza formalità di procedura. Il presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lamezia Terme 11 8 aprile 2015

